

Copie ed estratti informatici solo con «visto» del notaio

Adempimenti

Attestazione di conformità per attribuire piena efficacia probatoria

Senza pubblico ufficiale niente conservazione digitale del file riepilogativo

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Necessaria l'attestazione di conformità di un notaio per attribuire piena efficacia probatoria alle copie informatiche e agli estratti informatici dei documenti originali da cui sono tratti: con la risposta ad interpello n. 98/E pubblicata ieri, 23 aprile 2024, l'agenzia delle Entrate ha escluso quindi la possibilità di conservare in modalità elettronica un file riepilogativo in sostituzione dei documenti emessi, a meno che non intervenga nel relativo processo un pubblico ufficiale.

Il caso sottoposto all'attenzione del Fisco ha riguardato, nel dettaglio, la certificazione dei corrispettivi derivanti dalle attività di servizi di trasporto aereo, nazionale ed internazionale, per la tratta effettuata nel territorio italiano. In luogo della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei relativi corrispettivi, la certificazione può avvenire con il rilascio del biglietto di trasporto secondo quanto disposto, come deroga all'obbligo generalizzato

di rilascio di documenti commerciali, dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale del 10 maggio 2019. La società istante intende sostituire l'archiviazione della stampa analogica sinora seguita, con la conservazione in formato digitale dei titoli di viaggio emessi in formato elettronico e rilevanti anche per la certificazione fiscale delle operazioni attive.

Con questa finalità, è stato chiesto se si potesse conservare elettronicamente un file riepilogativo, generato su base periodica, con il contenuto puntuale di ciascun biglietto di trasporto emesso in un determinato arco temporale. Procedendo pertanto alla stampa in formato pdf dell'estrazione mensile dei dati e delle informazioni contenuti in ciascun biglietto, sottoponendo il relativo file al processo di conservazione nor-

mato dal Cad – Codice dell'amministrazione digitale, dalle relative Linee Guida Agid in tema di formazione, gestione e conservazione elettronica oltre che dal decreto ministeriale del 17 giugno 2014.

Sul presupposto dell'assenza di disposizioni normative che consentano la sostituzione, a fini conservativi, dei singoli biglietti di trasporto con un file riepilogativo, e ricordando come sia ammessa solo l'annotazione cumulativa dei relativi corrispettivi, le Entrate ritengono che la redazione e la conservazione del file riepilogativo non possono sostituire i singoli documenti, a meno che non intervenga nel processo il pubblico ufficiale con attestazione di conformità di copie ed estratti informatici secondo quanto previsto dalle Linee guida Agid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTENZIOSO

Inammissibile l'appello non telematico

Inammissibile l'appello notificato con raccomandata e non telematicamente. È quanto emerge dalla sentenza 2492/16/2024 della Cgt Sicilia. Come spiegano i giudici in motivazione «le parti notificano e depositano gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche» secondo le disposizioni dell'articolo 16-bis, comma 3, del Dlgs 546/1992. Soltanto in casi eccezionali il presidente (della Corte, della

sezione o del collegio, a seconda dei casi) può autorizzare il deposito (ma non la notificazione) con modalità diverse da quelle telematiche. Vista la necessità di un'autorizzazione presidenziale per la deroga, le modalità telematiche «non possono essere considerate meri requisiti di forma, bensì vere e proprie condizioni di esistenza della notificazione e del deposito dell'atto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA